



Tribunale di Bari

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari

- esaminata la richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M. in data 5.1.2022, depositata in cancelleria il 22.3.2022, nel procedimento penale rubricato al n. 6165/2021 mod 21 R.G.N.R. a carico di DI GIOIA ANTONIO e MILILLO ANNA ROSA per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- rilevato che, avverso tale richiesta, è stata tempestivamente proposta opposizione in data 14.3.2022 dalla persona offesa VINCI Giuseppe;
- Rilevato che il presente procedimento trae origine da una denuncia depositata dall'odierna persona offesa presso la Procura della Repubblica di Bari il 22.11.2019 e avente ad oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023. In particolare, la vicenda riguarda le palesi irregolarità che emergevano nelle operazioni di voto relative al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023 (nello specifico del voto per corrispondenza o per delega). Irregolarità attribuibili agli odierni indagati, rispettivamente Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente e Presidente del seggio elettorale nominato a seguito delle dimissioni dei membri del primo seggio elettorale. Gli odierni indagati, infatti, procedevano alla proclamazione degli eletti nonostante le numerose violazioni dell'art. 2 co. 6 del Dpr n. 221 del 2005 disciplinante il voto per corrispondenza e per delega. Violazioni che venivano accertate dal giudice civile con la sentenza n. 12/2022 del Tribunale di Bari 1^a Sez. Civile del 24.5.2022 e, poi, ribadite dalla sentenza n. 1674/2022 della Corte di Appello di Bari del 17.11.2022, che rigettava i motivi di appello e confermava, quindi, l'annullamento degli atti e della procedura elettorale relativa al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023.

Sul punto anche l'Ufficio del Pubblico Ministero, che interveniva in qualità di parte nel procedimento civile su richiamato, si esprimeva per

l'annullamento del voto in ragione dell'avvenuta prosecuzione delle operazioni di scrutinio in violazione dell'art. 2 co. 6 del Dpr n. 221 del 2005.

- Rilevato che **il PM riteneva** *“tuttavia, sotto il profilo penale, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato in quanto le norme violate, tutte attinenti alle modalità di esercizio del diritto di voto mediante corrispondenza, hanno natura regolamentare perché disciplinate nell' art. 2 co. 6 del DPR n.221 del 2005.*

Il nuovo art. 323 del c.p. come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha determinato una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte realizzate mediante violazione di norme regolamentari. Non emerge invece la violazione di legge circa il mancato raggiungimento del quorum di un quarto degli iscritti all'Ordine prevista dall'art. 20 comma 11 della legge 56 del 1989, invocata dai denunciati (cfr memoria in atti del 10 settembre 2021), perché non vi sono elementi per sostenere in giudizio che la lamentata esclusione dei circa 500 voti espressi per corrispondenza riconducibili alla lista degli esponenti “Psicologi Insieme” debba comportare la conseguenza del mancato raggiungimento del quorum suddetto, apparendo piuttosto che i suddetti 500 voti esclusi si debbano aggiungere a quelli ritenuti e conteggiati come validi e che già superano il quorum di 1427 elettori. Anche il giudice civile, sul punto, pur non esprimendosi espressamente, non ha accolto il relativo motivo di ricorso”.

- Rilevato che, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, **l'opponente contestava** le conclusioni del P.M. ribadendo che *“il seggio elettorale ha proceduto alla proclamazione degli eletti nella piena consapevolezza che non fosse stato raggiunto il quorum costitutivo prescritto dalla legge [1/4 degli aventi diritto al voto]”.* In particolare, veniva evidenziato che:

“I fatti narrati nell'esposto a firma dell'odierno opponente attestano la sussistenza di tutti i presupposti obiettivi e subiettivi richiesti dall'art. 323 cp. Risulta provata la violazione dell'art. 20 della Legge 18.02.1989, n. 56, che così recita: <<La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti...>>.

Come documentato dall'odierno opponente [cfr. Capo IX delle note integrative al PM del 18.09.2020 che si allegano al presente atto in guisa di parte integrante e sostanziale dello stesso], il Seggio elettorale presieduto dalla dr.ssa Anna Rosa Melillo ha proclamato gli eletti del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Puglia nonostante la piena consapevolezza che non fosse stato raggiunto il quorum costitutivo

previsto in prima convocazione dall'art. 20 della legge n. 56/1989 [1/4 degli iscritti corrispondente a n. 1.427 elettori su n. 5.707 iscritti]. Tale violazione di legge si è consumata per effetto della decisione del Seggio elettorale di non ammettere al voto oltre 500 elettori "per corrispondenza" in conseguenza dell'arbitrario recepimento, in pieno corso di procedura elettorale, di un parere legale reso dal Consulente della Lista "Psicologi Insieme" poi risultata vincitrice.

III.b) L'odierno opponente formulò precisa domanda al Seggio elettorale, alla conclusione dello spoglio, su quanti plichi di voti postali fossero stati dichiarati inammissibili in conseguenza del recepimento del parere legale reso dal Consulente di una Lista in lizza.

La segretaria rispose: 512

All'osservazione dello scrivente che il mancato scrutinio di 512 plichi di voti postali avrebbe fatto venir meno il quorum costitutivo, i componenti del Seggio risposero con il silenzio. A coronamento della detta incomprensibile condotta il Seggio elettorale omise incomprensibilmente di dichiarare a verbale:

- il numero dei votanti ammessi;*
- il numero delle schede valide scrutinate;*
- il numero delle schede dichiarate nulle;*
- il numero delle schede bianche;*
- il numero dei plichi di "voto postale" non ammessi al voto [l'indicazione del numero 512 riferito a voce dalla segretaria non è riportato in atto scritto].*

L'opponente, poi, proseguiva rilevando come "Allo stato non è dunque accertato quanti elettori abbiano concretamente esercitato il diritto di voto, in quanto tale fondamentale dato non risulta contabilizzato dal Seggio elettorale. Neppure la Polizia Giudiziaria ha proceduto a tale essenziale verifica, onde occorre a tal fine disporre specifica investigazione. Quel che appare certo è che gli elettori ammessi al voto non raggiungono il quorum costitutivo [un quarto degli iscritti] imposto dalla legge per la validità della prima votazione. Ed infatti, la decisione del Seggio elettorale di non ammettere al voto oltre 500 elettori "per corrispondenza" fa obiettivamente venir meno il quorum e rende nulla la prima votazione con conseguente nullità della graduatoria riportante l'elenco dei presunti eletti sine titolo"

*Con l'opposizione, inoltre, si chiedeva di disattendere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e la **prosecuzione delle indagini**. Nello specifico:*

"a) Acquisire e numerare i plichi di "voto postale" dichiarati inammissibili dal Seggio elettorale.

b) *Accertare l'esatto numero delle schede scrutinate: voti validi, voti nulli e schede bianche al fine di accertare l'esatto numero delle persone ammesse al voto ai fini del conteggio del quorum costitutivo.*

c) *Acquisire e numerare, ove risulti possibile, i plichi di "voto postale" illegalmente ammessi a scrutinio dopo essere stati rinvenuti da funzionari tutt'oggi anonimi 24 ore dopo la chiusura delle operazioni di voto [tanto è acclarato dalle indagini e dal Verbale del Seggio elettorale del 27.11.2019].*

➤ Rilevato che l'atto di opposizione risulta inammissibile per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 410 c.p.p.

Con l'atto di opposizione, infatti, la p.o. deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, e – per giurisprudenza ormai unanime – tali condizioni si intendono soddisfatte soltanto quando i temi d'indagine ed i mezzi di prova indicati siano ulteriori rispetto a quelli già esperiti e, comunque, specifici, concreti, pertinenti, rilevanti ed utili, rimanendo preclusa al g.i.p. soltanto la valutazione della loro capacità probatoria; intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero (cfr. Cass. Pen. SS.UU. 15.3.1996 n. 2, e, tra molte altre successive, Cass. Pen., Sez. VI, 44878/2017, Cassazione penale, sez. V, 29 settembre 2017, n. 50085 e Cass. pen., Sez. V, 7.5.2018, n. 29486).

Ebbene, nel caso di specie, le indagini espletate risultano esaustive rispetto alle ipotesi accusatorie formulate in denuncia (si vedano i verbali di sit in atti e la documentazione acquisita) e, per quanto attiene all'oggetto specifico dell'opposizione, alcuna novità rispetto al quadro investigativo già acquisito, e in atti, potrebbero apportare le indagini suppletive richieste.

A tal riguardo possono richiamarsi sia le affermazioni sull'assenza di dati certi con riferimento al numero delle schede non ammesse, in quanto *“l'indicazione del numero 512 riferito a voce dalla segreteria non è riportato in atto scritto”* (v. pag. 4 atto di opposizione); sia l'assenza di dati relativi al raggiungimento o meno del quorum, in quanto alle pagg. 27 e 28 dell'annotazione preliminare redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Bari Picone, prot. n. 17/272- 1/2020 del 27.9.2020, si afferma quanto segue: *“come sopra esposto, un giorno dopo la chiusura dell'urna il seggio elettorale presieduto dalla dott.ssa Carone, poi dimissionaria, consentiva l'ingresso di innumeri plichi asseritamente “abbandonati per distrazione” e rinvenuti casualmente da persone anonime negli uffici di segreteria. Tali plichi, una volta illecitamente ammessi al voto si sono*

confusi con i plichi di “voto per corrispondenza” tempestivamente e ritualmente consegnati al seggio elettorale.”

Pertanto, a fronte delle risultanze formali del verbale delle operazioni del 9/10 dicembre 2019 (da cui risulta che i partecipanti alla votazione siano stati n. 1893, di cui n. 1300 per corrispondenza, e quindi con il quorum raggiunto, non risulta possibile, allo stato ed *ex post*, la ricostruzione esatta dei dati, tenuto conto che gli stessi opposenti danno atto che i plichi asseritamente “rinvenuti da anonimi in segreteria” erano ormai confusi con gli altri regolarmente acquisiti. In definitiva, sarebbe impossibile ricostruire a distanza di anni il numero esatto dei voti ammessi e non conteggiati al fine di ricostruire i voti necessari al raggiungimento del quorum.

- In altri termini, la contestata violazione dell’art. 20 comma 11 della legge n. 56 del 1989 non appare sostenibile alla luce dei dati rinvenibili negli atti di indagine né colmabile con le investigazioni suppletive indicate, in quanto, come evidenziato dai verbalizzanti della Stazione dei Carabinieri di Bari Picone, prot. n. 17/272- 1/2020 del 27.9.2020 (e dagli stessi opposenti) *“Tali plichi, una volta illecitamente ammessi al voto si sono confusi con i plichi di “voto per corrispondenza” tempestivamente e ritualmente consegnati al seggio elettorale.”*
-
- Ritenuto pertanto, che non vi sono elementi per sostenere fondatamente, in primo luogo, che il *quorum* non sia stato raggiunto pur sottraendo i supposti 500 voti esclusi, tenuto conto che il numero di 512 voti da escludere risulta essere una mera voce (il numero per l’opponente è stato *“riferito a voce dalla segretaria”*; in secondo luogo (stante la confusione dei plichi registrata), tale dato non risulta in alcun modo accertabile con indagini apposite sul punto, soprattutto a distanza di anni (così come innanzi sostenuto).
- Ritenuto che corrette appaiono le argomentazioni del PM sull’insussistenza del fatto di reato contestato, tenuto conto che dalla documentazione in atti non risultano integrati gli estremi del reato di cui all’art. 323 c.p. nei confronti degli indagati. Invero, seppure appaiano pacifiche le irregolarità inerenti alle operazioni di voto e che tali irregolarità siano riconducibili alle condotte degli odierni indagati, la violazione dell’art. 2 co. 6 del DPR n. 221 del 2005, non risulta punibile per la nuova formulazione dell’art. 323 c.p. che punisce la sola violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti

aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, con esclusione, quindi, dei regolamenti.

E, come anzi rilevato, la contestata violazione dell'art. 20 comma 11 della legge n. 56 del 1989, per un verso, non appare sostenibile alla luce dei dati rinvenibili negli atti di indagine, per altro verso, non risulta accertabile con le investigazioni suppletive indicate, alla luce di quanto evidenziato dai verbalizzanti della Stazione dei Carabinieri di Bari Picone, prot. n. 17/272-1/2020 del 27.9.2020 (anzidetta) e dagli stessi opposenti.

- Ritenuto che, per quanto sin qui argomentato, non si ravvisano i presupposti per l'imputazione coatta ex art. 409 co. 5° c.p.p. e ritenute corrette le motivazioni addotte dal P.M. sull'insussistenza del reato contestato, va accolta la richiesta di archiviazione del presente procedimento penale per infondatezza della notizia di reato con consequenziale trasmissione degli atti al P.M.

P.Q.M.

Visto l'art. 410 c.p.p., dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta; dispone l'archiviazione del procedimento a carico di DI GIOIA ANTONIO e MELILLO ANNA ROSA per infondatezza della notizia di reato, disponendo la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bari, 31.5.2023

IL GIUDICE
Anna de Simone

17/7/23

